Nella causa 2/80,

HUBERT DAUTZENBERG, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, domiciliato in Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, 1, rue J.-P.-Brasseur, e con l'avvocato José Saels, del foro di Bruxelles,

ricorrente,

contro

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal direttore dell'amministrazione, F.-X. Zwickert, residente in Lussemburgo, assistito dall'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 21 marzo 1979, con cui la Corte ha attribuito mediante promozione al sig. Fetler l'unico posto di grado A 3 allora vacante, nonché la promozione del sig. Dautzenberg a tale grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue.

I — Gli antefatti e il procedimento

Il ricorrente, Hubert Dautzenberg, dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee dal 1963, veniva nominato, con decisione 9 marzo 1966, «vicecapo del servizio documentazione e biblioteca». Dal 1974 egli è inquadrato nel grado A 4.

Dal 1976, i suoi superiori gerarchici, il sig. Sperl e successivamente il sig. Daig, ne proponevano alla Corte la promozione al grado A 3. In seguito alle proposte di bilancio per il 1978, presentate dal sig. Sperl per la direzione biblioteca e documentazione e che contemplavano, per quanto concerne i posti A 3, la promozione del ricorrente, un posto di grado A 3 veniva assegnato al servizio documentazione e attribuito alla sig.na Maggioni.

Nelle proposte di bilancio per il 1979 l'autorità che ha il potere di nomina aveva chiesto all'autorità di bilancio delle Comunità la trasformazione di tre posti di grado A 4 in posti di grado A 3. Si trattava, oltre al posto di capo del servizio biblioteca, dei posti di capo del servizio finanziario e di capo del servizio del personale. L'autorità di bilancio concedeva però la trasformazione di un solo posto. Con decisione 21 marzo 1979, pubblicata il 30 marzo successivo, l'autorità che ha il potere di nomina nominava il capo del servizio finanziario, sig. Joseph Fetler, capodivisione con effetto dal 1° aprile 1979, e lo promuoveva dal grado A 4, 6° scatto, al grado A 3.

Il ricorrente, pur non contestando i meriti personali del sig. Fetler, considerava detta decisione ingiusta nei suoi confronti. Pertanto, il 25 giugno 1979 egli presentava contro di essa, all'autorità che ha il potere di nomina, un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale.

Nel reclamo il ricorrente sosteneva, fra l'altro, che nel luglio 1978 (quando cioè la sig.na Maggioni era stata promossa) il sig. Sperl gli aveva dichiarato di aver ricevuto dal cancelliere della Corte la promessa che il prossimo posto di grado A 3 disponibile sarebbe stato attribuito al sig. Dautzenberg. Orbene, la decisione criticata costituiva un mancamento a tale promessa e contrastava quindi con il principio del «legittimo affidamento del dipendente nei confronti della sua amministrazione».

Il ricorrente censurava poi il «continuo e sistematico dirottamento del posto A 3 verso servizi diversi dalla biblioteca»: ciò era ingiustificato, tenuto conto sia dell'importanza di tale servizio sia del modo in cui il ricorrente l'aveva organizzato per sedici anni.

Infine, egli si dichiarava convinto che «la decisione impugnata non è stata dottata

con piena cognizione di causa, cioè previa presa in considerazione di *tutti* gli argomenti che militano in favore del sig. Fetler e, rispettivamente, di me stesso»; essa era pertanto priva di fondamento giuridico.

Con decisione motivata 5 ottobre 1979, la Corte, in qualità di autorità che ha il potere di nomina, respingeva il reclamo. Essa, dopo aver ricordato che a norma dell'art. 45 dello Statuto la promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, osservava che eventuali assicurazioni fornite quanto alle prospettive di promozione non potevano vincolare detta autorità nelle sue scelte future. Per conferire una promozione, l'autorità che ha il potere di nomina effettua la sua scelta previo scrutinio comparativo dei meriti di ciascun candidato e dopo aver esaminato i rapporti informativi degli interessati. Nella fattispecie la suddetta autorità si era conformata a tali principi, tenendo conto della carriera degli interessati, delle esigenze dei vari servizi e di tutti gli aspetti che la scelta da effettuare implicava.

L'8 gennaio 1980 il ricorrente ha proposto il presente ricorso, chiedendo alla Corte, in particolare, di annullare la decisione 21 marzo 1979, pubblicata il 30 marzo 1979, relativa all'attribuzione mediante promozione al sig. Fetler dell'«unico posto di grado A 3 allora vacante e di promuovere a tale grado il ricorrente».

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo il *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

«1. ingiungere alla convenuta di produrre i fascicoli comparabili del ricorrente, della sig. na Maggioni e del sig. Fetler, presentati nel 1978 e 1979 in vista della promozione al grado A 3 invece del ricorrente;

2. annullare la decisione 21 marzo 1979, pubblicata il 30 marzo 1979, relativa alla promozione del sig. Fetler all'unico posto A 3 allora vacante;

3. promuovere a tale grado il ricorrente;

4. condannare la convenuta alle spese.»

Nel controricorso la *convenuta* conclude che la Corte voglia:

«1. darle atto ch'essa non contesta la ricevibilità del ricorso;

2. dichiarare tuttavia irricevibile le conclusioni del ricorrente intese alla produzione dei fascicoli di altri due dipendenti ed alla promozione del ricorrente al grado A 3;

3. per il resto, respingere il ricorso;

4. statuire sulle spese in conformità alle vigenti disposizioni statutarie».

Nella replica il *ricorrente* ribadisce le conclusioni formulate nell'atto introduttivo e conclude, in subordine, che la Corte voglia:

«1. autorizzare il ricorrente a fornire la prova, eventualmente mediante testimoni, della realtà e del contenuto della promessa, fatta dal cancelliere

al sig. Sperl, di promuovere il ricorrente al prossimo posto A 3 vacante nel 1979;

2. rinviare la causa alla Corte in seduta plenaria».

La *convenuta* conclude nella controreplica che la Corte voglia:

«1. respingere le conclusioni e l'offerta di prova del ricorrente;

2. accogliere le conclusioni formulate dalla convenuta nel controricorso».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Nell'atto introduttivo il *ricorrente* deduce in primo luogo, come aveva già fatto nel reclamo, la violazione del principio del legittimo affidamento del dipendente nei confronti dell'amministrazione.

Egli ammette che dall'art. 45 dello Statuto — a norma del quale la promozione è conferita con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina — risulta che eventuali assicurazioni fornite dal superiore gerarchico o dal cancelliere quanto a prospettive di promozione non possono in nessun caso vincolare l'autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, la Corte, affermando nella decisione con cui il reclamo è stato respinto che il ricorrente non poteva ignorare tale principio, ha dato un'interpretazione restrittiva al principio del legittimo affidamento. Orbene, poiché il superiore gerarchico dovrebbe essere al corrente di tale interpretazione restrittiva, la fiducia che il dipendente deve legittimamente nutrire in lui non avrebbe più alcun senso.

Il ricorrente non intende minimamente mettere in dubbio i meriti che la sig.na Maggioni e il sig. Fetler certamente posseggono. Egli si chiede tuttavia perché tali meriti sono stati giudicati superiori ai suoi ai fini della promozione al grado A 3. È certo che l'autorità che ha il potere di nomina gode in materia di un amplissimo potere discrezionale. Tuttavia, proprio in base al suddetto principio del legittimo affidamento, tale potere presuppone una grande libertà di decisione e al tempo stesso l'esame scrupoloso di fascicoli comparabili. In particolare, l'autorità che ha il potere di nomina è tenuta a procedere al confronto dei meriti ponendo tutti i candidati su un piede di parità e basandosi su fonti d'informazione e su dati comparabili (sentenza della Corte 19 marzo 1964, causa 27/63, *Raponi c/ Commissione,* Racc. 1964, pag. 247).

Inoltre, da quando il ricorrente è stato proposto per la promozione al grado A 3, cioè dal 1976, vi è stato un dirottamento continuo e sistematico del posto di grado A 3, che potrebbe essergli attribuito, verso servizi diversi dalla biblioteca.

Per quanto concerne la *materia del contendere,* la *convenuta* sostiene che le conclusioni miranti alla promozione del ricorrente al grado A 3 sono irricevibili, poiché la Corte di giustizia non ha il potere di ingerirsi nell'amministrazione attiva. A suo avviso, inoltre, i fascicoli personali di altri dipendenti che non siano parti processuali non possono essere versati agli atti, indipendentemente dallo scopo che il ricorrente persegue chiedendone la produzione. Pertanto, le conclusioni in tal senso vanno del pari dichiarate irricevibili.

La convenuta non contesta invece la *ricevibilità del ricorso* in sé e per sé.

Quanto al *merito,* essa assume in particolare, a proposito del mezzo relativo al principio del legittimo affidamento dei dipendenti nei confronti dei superiori gerarchici, che occorre fare una distinzione tra la competenza di questi ultimi e

quella dell'autorità che ha il potere di nomina. È normale che il superiore gerarchico dell'interessato, qualora ne apprezzi i meriti, intervenga per fargli ottenere un avanzamento e glielo dichiari anche espressamente. È ovvio che ciò può accadere anche nel caso di altri dipendenti promuovibili. Dal canto suo, l'autorità che ha il potere di nomina deve effettuare la scelta impostagli dall'art. 45 dello Statuto. Essa, in ragione del numero limitato dei posti attribuibili mediante promozione, deve necessariamente preferire uno o più candidati ad altri, e quindi accogliere solo talune proposte di promozione. Pertanto, il principio del legittimo affidamento, in quanto si applichi in materia, può riguardare solo l'azione del superiore gerarchico, che è estranea alla competenza dell'autorità che ha il potere di nomina.

La convenuta, riferendosi all'assunto del ricorrente secondo cui l'ampio potere discrezionale di detta autorità presuppone l'esame scrupoloso di fascicoli comparabili, rileva che il ricorrente è convinto che l'autorità che ha il potere di nomina non abbia avuto a sua disposizione una documentazione completa e che la decisione di promozione impugnata non sia stata adottata con piena cognizione di causa. Orbene, a suo avviso, questo mezzo è infondato. Com'è dichiarato nella decisione amministrativa 5 ottobre 1979, l'autorità che ha il potere di nomina ha effettuato una scelta conformemente ai principi vigenti in materia, tenendo conto della carriera degli interessati, delle esigenze dei vari servizi e di tutti gli aspetti che detta scelta implicava.

Ciò è tanto più certo in quanto, in ragione delle piccole dimensioni dell'istituzione, detta autorità disponeva, oltre che dei fascicoli relativi ai dipendenti interessati, di importanti informazioni complementari risultanti dalla conoscenza personale dei candidati alla promozione. Questi ultimi, pochi in quanto di grado elevato, erano in servizio da vari anni. La convenuta era pertanto in grado di valutare l'attività lavorativa da essi svolta, l'importanza delle loro responsabilità e, di conseguenza, i loro meriti.

La convenuta respinge formalmente il mezzo relativo al dirottamento continuo e sistematico verso servizi diversi dalla biblioteca del posto A 3 al quale aspirava il ricorrente. Tale asserzione non risponde a verità e non è corroborata da alcuna prova.

Nella replica il *ricorrente* rileva che nel presente caso la Corte assume la duplice veste di organo giurisdizionale e di autorità che ha il potere di nomina. Orbene, tale autorità può tornare sulle sue decisioni a condizione di non toccare i diritti acquisiti da coloro che hanno beneficiato di una precedente decisione. Essa ha non solo il potere, ma anche il dovere di ingerirsi nel funzionamento della propria amministrazione.

Il ricorrente critica inoltre il fatto che questa causa sia stata attribuita ad una sezione, cioè ad un'emanazione della Corte plenaria che ha, in particolare, tutte le facoltà dell'autorità che ha il potere di nomina. Orbene, la pronunzia della Corte, nella presente causa, in seduta non plenaria, avrebbe il risultato di privare il ricorrente della possibilità di ottenere, tenuto conto della duplice veste assunta nella fattispecie dalla Corte, la revisione della decisione impugnata. Di conseguenza, e in subordine, il ricorrente chiede il rinvio della causa alla Corte in seduta plenaria.

Per quanto concerne la *produzione di documenti* da lui sollecitata, il ricorrente rileva che ciò che è sottoposto a giudizio è la conoscenza non già delle informazioni concernenti persone estranee al processo, bensì degli elementi materiali forniti all'autorità che ha il potere di nomina e in base ai quali questa ha adottato la decisione 21 marzo 1979. È infatti necessario che si possa accertare se l'esame che ha preceduto detta decisione sia stato effettuato conformemente allo Statuto. La domanda del ricorrente è fondata, in particolare, su un principio analogo a quello che esige, in conformità all'art. 50 del regolamento interno della Corte, che i verbali e i relativi allegati siano conservati in archivio.

Infine, il ricorrente, richiamandosi fra l'altro alla sentenza *Raponi,* già citata, sostiene che la sua domanda di produzione di documenti non può essere respinta, altrimenti si renderebbe illusorio il ricorso giurisdizionale fondato sull'art. 45 dello Statuto.

Il ricorrente ribadisce tutti i mezzi dedotti nell'atto introduttivo, compreso quello relativo alla mancanza di fondamento giuridico.

In risposta agli argomenti svolti dalla convenuta nel controricorso, il ricorrente osserva che, a proposito del principio del legittimo affidamento, la controparte non nega che all'interessato siano state fatte delle promesse. Essa si limita a sostenere che tali promesse non possono condizionare la scelta dell'autorità che ha il potere di nomina e che le assicurazioni fornite a un dipendente concernono la buona fede con cui il superiore gerarchico sosterrà la proposta di promozione. Orbene, ciò che il ricorrente mette in dubbio è che l'esame che ha dovuto precedere la decisione 21 marzo 1979 si sia svolto con cognizione di tutti i documenti che di regola devono costituire un fascicolo comparativo, compresi i pareri emessi dai superiori gerarchici del ricorrente.

Il ricorrente si sofferma a descrivere, sul piano dei fatti e su quello giuridico, le funzioni del cancelliere della Corte e si offre di provare con tutti i mezzi ammissibili l'esistenza e il contenuto delle promesse fatte dal cancelliere al sig. Sperl.

Egli assume inoltre che gli argomenti contenuti nella decisione amministrativa con cui è stato respinto il suo reclamo hanno importanza indicativa e non decisiva. Può darsi che tale decisione sia fondata, ma questo potrà dirlo solo la Corte, in esito ad un contraddittorio che offra al ricorrente tutte le garanzie di legge.

Il ricorrente sostiene poi che l'affermazione della convenuta secondo cui l'autorità che ha il potere di nomina disponeva di importanti informazioni complementari risultanti dalla conoscenza personale dei dipendenti promuovibili costituisce una vera e propria confessione giudiziaria del fatto che la nomina del sig. Fetler e della sig.na Maggioni invece del ricorrente è stata decisa in base a criteri soggettivi. Orbene, il procedimento di cui agli artt. 45 e 46 dello Statuto mira soprattutto ad escludere qualsiasi valutazione soggettiva. La necessità di procedere all'esame di fascicoli comparabili, cioè obiettivi, è innegabile, giacché diversamente non sarebbe possibile l'eventuale successivo controllo della Corte in caso di contestazione. La convenuta, riconoscendo che elementi soggettivi hanno presieduto alla nomina, ha ammesso l'irregolarità di questa e, di conseguenza, la fondatezza del ricorso.

Per quel che concerne l'interesse del servizio, il ricorrente sostiene che non spetta a lui fornire la prova dell'esattezza dei motivi che hanno determinato la nomina di un altro candidato. Tocca alla controparte dimostrare, mediante elementi oggettivamente constatabili, non solo quale fosse l'interesse del servizio che si intendeva salvaguardare al momento della nomina oggetto della decisione criticata, ma anche le ragioni della sua scelta.

Nella controreplica la *convenuta* ricorda, per quanto riguarda i fatti, che l'autorità che ha il potere di nomina aveva chiesto all'autorità di bilancio, per l'esercizio 1979, la trasformazione di tre posti di grado A 4 in posti di grado A 3. Si trattava, oltre al posto di capo del servizio biblioteca, dei posti di capo del servizio finanziario e di capo del servizio del personale. Tuttavia, l'autorità di bilancio concesse la trasformazione di un solo posto. Pertanto, l'autorità che ha il potere di nomina dovette scegliere non già tra i tre dipendenti interessati, ma tra i servizi cui essi erano preposti. In pratica, un solo ufficio poteva essere innalzato al rango di divisione e posto sotto la direzione di un capodivisione di grado A 3. Venne così data la precedenza al servizio finanziario. La decisione impugnata ha pertanto un duplice scopo: la creazione di una divisione e la nomina del capo di questa con promozione. Nell'adottare tale decisione, l'autorità che ha il potere di nomina non ha fatto altro che salvaguardare l'interesse del servizio.

La presente controversia non costituisce sede adatta per una discussione sul principio del legittimo affidamento disatteso. Anche supponendo che tale principio, ammesso dalla giurisprudenza della Corte in materie diverse dal pubblico impiego, possa essere applicato in questo campo, bisogna ammettere che l'attuazione, da parte dell'amministrazione, della decisione impugnata non rivestiva, per il ricorrente, carattere di imprevedibilità.

Del pari, per quanto concerne l'offerta di prove, vanno considerati estranei alla controversia gli argomenti del ricorrente relativi al ruolo del cancelliere. L'offerta di prove, formulata in subordine, va respinta in quanto non pertinente.

Mediante il mezzo relativo allo scrutinio comparativo del merito (formulato nel reclamo con l'espressione «mancanza di fondamento giuridico»), il ricorrente intende discutere i meriti più o meno grandi di un dipendente rispetto ad un altro. Orbene, ciò rientra nel campo del potere di valutazione che il ricorrente ammette spettare all'amministrazione. Pertanto, il mezzo va disatteso per mancanza di prove. Esso è infatti basato su una semplice supposizione tratta dal risultato del procedimento di promozione: poiché il ricorrente non ha ottenuto la promozione, la decisione con cui è stato promosso un collega deve, a suo avviso, essere illegittima.

La domanda intesa alla produzione di «fascicoli comparabili» va respinta perché il ricorrente non precisa di quale censura l'esame di detti fascicoli dovrebbe dimostrare la fondatezza.

La convenuta nega inoltre che l'autorità che ha il potere di nomina abbia nella fattispecie basato la sua valutazione su elementi soggettivi.

Quanto al mezzo relativo al «dirottamento continuo e sistematico del posto», esso è in contrasto con la realtà e non è corroborato da alcuna prova. Contraria-

mente a quanto sostiene il ricorrente nella replica, è a lui che tocca dimostrare perché nella fattispecie si sarebbe disatteso l'interesse del servizio.

Per quanto riguarda la materia del contendere, la convenuta ribadisce che nel contenzioso d'annullamento la Corte, qualora accolga il ricorso, deve unicamente annullare l'atto illegittimo. Essa non è affatto competente a sostituirlo con un altro atto. Ciò spetta all'amministrazione attiva.

Tali principi valgono anche nel caso del ricorso proposto contro la Corte. In tal caso la Corte è convenuta in qualità di autorità che ha il potere di nomina. La decisione sul ricorso è emessa dalla Corte in qualità di organo giurisdizionale delle Comunità.

IV — La fase orale del procedimento

Le parti hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 3 luglio 1980. In tale occasione la convenuta ha sottolineato che la decisione di attribuire al sig. Fetler l'unico posto di grado A 3 vacante è stata conseguenza di una scelta tra servizi e non tra persone. Tale asserzione è stata contestata dal ricorrente.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 settembre 1980.

In diritto

1 Con atto introduttivo pervenuto in cancelleria l'8 gennaio 1980, il ricorrente, capo del servizio biblioteca della Corte, ha proposto un ricorso inteso all'annullamento della decisione di questa istituzione del 21 marzo 1979, relativa alla nomina del capo del servizio finanziario al posto di capodivisione, grado A 3.

2 Secondo il ricorrente, detta decisione viola il principio del legittimo affidamento, non è stata preceduta dall'esame completo dei fascicoli personali dei vari dipendenti aspiranti alla promozione, è in contrasto con l'interesse del servizio e costituisce «un dirottamento» dei posti di grado A 3 concessi dalle autorità di bilancio «verso servizi diversi dal servizio biblioteca».

3 Dall'esame del fascicolo risulta che, in ragione dell'importanza crescente dei compiti affidati a taluni servizi della Corte di giustizia, questa istituzione ha ritenuto necessario che tali servizi fossero posti sotto l'autorità di funzionari aventi il rango di capodivisione e quindi di grado A 3.

4 Siffatta riforma dei servizi può essere effettuata mediante creazione di posti di capodivisione oppure trasformazione di posti di amministratore principale A 4/A 5, vacanti o già occupati dai capiservizio, in posti di capodivisione di grado A 3. Sebbene fosse stata chiesta la trasformazione di più posti, le autorità di bilancio hanno concesso, per il bilancio 1979, la trasformazione di un solo posto di grado A 4 in posto A 3, senza tuttavia precisare quale, lasciando all'istituzione la cura di decidere in merito.

5 Con la decisione impugnata si è attribuito il posto suddetto, mediante la promozione del capo del servizio finanziario, a quest'ultimo servizio, il quale è quindi attualmente diretto da un capodivisione. Trattasi di un posto che prima della trasformazione era già occupato dallo stesso dipendente in qualità di amministratore principale.

6 In sostanza, il ricorrente contesta la compatibilità di detta decisione con lo Statuto.

7 Tra i vari mezzi dedotti a sostegno del ricorso è opportuno esaminare in primo luogo quello relativo al misconoscimento dell'interesse del servizio che la convenuta avrebbe commesso attribuendo nel modo sopra descritto il posto A 3; secondo il ricorrente, infatti, l'esatta valutazione dell'interesse del servizio avrebbe dovuto condurre, dopo l'esame comparativo di tutti gli elementi pertinenti, ad attribuire il posto a lui, in qualità di capo del servizio biblioteca.

8 A norma dell'art. 5, n. 1, dello Statuto, i posti da quest'ultimo contemplati sono classificati «a seconda della natura e dell'importanza delle funzioni cui corrispondono, in quattro categorie designate in ordine gerarchico decrescente con le lettere A, B, C, D». Ai sensi del n. 4 dello stesso articolo, «la corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere è stabilita nella tabella di cui all'allegato I. Sulla base di questa tabella ogni istituzione, previo parere del comitato dello Statuto previsto dall'art. 10, definisce le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego tipo». La carriera A 3, corrispondente al posto di capodivisione, è stata definita come segue dalla convenuta, in attuazione della suddetta disposizione:

«impiego tipo: capodivisione

descrizione della funzione:

— Dirige un'unità amministrativa sotto la responsabilità di un direttore, eventualmente sotto la diretta responsabilità di un direttore generale, in un settore specializzato.

— Funzionario di grande competenza col compito di consulente di un organo dell'istituzione o incaricato di studi o di controlli sotto la responsabilità di un direttore generale o di un direttore.

— ...

9 Da queste disposizioni, come peraltro dai principi generali vigenti in materia di pubblico impiego, risulta che, sebbene ciascuna istituzione disponga di un ampio potere discrezionale per quel che concerne l'organizzazione dei servizi e la valutazione dei posti, l'importanza dei vari servizi o posti e l'importanza dei compiti e della responsabilità loro attribuiti devono tuttavia costituire il criterio principale in base al quale va deciso se un determinato servizio debba essere diretto da — o se un determinato posto debba essere assegnato a — un dipendente di grado corrispondente a un posto di capodivisione anziché a un posto di amministratore principale.

10 Qualora però risulti che la necessità di tale riforma concerne contemporaneamente e in egual misura più servizi o posti e non sia possibile, come è accaduto nel caso di specie, provvedervi nello stesso momento poiché le autorità di bilancio non hanno ritenuto di dover concedere il numero di posti richiesto, l'autorità competente può prendere in considerazione i meriti e i titoli dei dipendenti che, dopo la trasformazione dei posti, potrebbero assumere i compiti inerenti al posto rivalutato. L'attuazione di tale criterio presuppone tuttavia il raffronto e la valutazione delle esigenze dei vari servizi o posti considerati.

11 L'esame del fascicolo non consente di constatare che tutti questi obblighi sono stati adempiuti. Non è stato prodotto alcun elemento che consenta di constatare che la decisione impugnata è stata preceduta dalla valutazione delle esigenze dei servizi interessati. Peraltro, nella decisione 5 ottobre 1979, con la quale la Corte ha respinto il reclamo del ricorrente, sebbene si men-

zionino le esigenze dei vari servizi come uno dei motivi della scelta, si dichiara innanzitutto che si è proceduto all'esame comparativo dei meriti e della carriera di ciascun candidato.

12 La decisione impugnata è pertanto viziata di illegittimità e va annullata.

Sulle spese

13 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Poiché la Corte è rimasta soccombente si deve condannarla alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° La decisione della Corte 21 marzo 1979 è annullata.

2° La Corte sopporterà le spese.

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 ottobre 1980.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

H. Kutscher